

Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è un ente pubblico non economico istituito presso il Ministero della Giustizia e sottoposto alla vigilanza di tale organo. In base alle vigenti disposizioni di legge (art. 5 Legge 24 giugno 1923, n. 1395, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 e D.L.L. 23 novembre 1944, n° 382) il CNAPPC coordina e sovrintende il sistema ordinistico italiano degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, fondando la propria organizzazione sulla presenza di centocinque Ordini provinciali, che hanno una presenza diretta sul territorio da essi amministrato, corrispondente alla circoscrizione provinciale.

In base agli artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 68 del 5 marzo 1986, erano stati espressamente individuati, nel sistema normativo, le sole regole sulla composizione dei comparti per la contrattazione collettiva, ricomprendente il personale degli ordini e collegi professionali, nonché dei loro consigli e delle loro casse previdenziali.

Oltre a tale previsione di legge, non sussisteva altro richiamo normativo che potesse comunque far ricomprendere gli Ordini Professionali tra le amministrazioni di cui all'art. 2 comma 1 del D.L.gs 165/2001, non essendo inseriti gerarchicamente nella struttura dello Stato (o degli enti locali), nè essendo soggetti ai poteri di nomina e controllo statale.

Con D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.», all'art. 2, commi 2 e 2 bis, è stata data una collocazione normativa al Consiglio nazionale ed agli Ordini, ed è stato previsto quanto segue.

"2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere

comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.

2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".

In conseguenza di tale disposizione normativa, il Consiglio Nazionale, nell'adeguarsi ai principi del D.Lgs 165/2001, emana il presente regolamento relativo a disciplinare la dotazione organica dell'Ente, tenendo conto delle peculiarità del sistema degli Ordini e relativi organismi nazionali.

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI
CONSERVATORI

REGOLAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA

ART. 1

PRINCIPI E FINALITA'

1. Al fine di perseguire nel miglior modo possibile quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis del DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, il presente Regolamento disciplina i principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con riferimento alla dotazione organica dell'Ente, non gravante sulla finanza pubblica, disciplinando l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché le modalità di esercizio dei dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva con contratti di lavoro a tempo determinato.

ART. 2

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. Gli uffici sono organizzati in settori e dipartimenti.
2. Ogni settore comprende un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea; ogni dipartimento comprende una area tematica di interesse del Consiglio nazionale, coordinata da un Consigliere Nazionale. I settori e i dipartimenti sono i seguenti:

SETTORI

Direzione

Segreteria di presidenza

Segreteria generale

Tesoreria

Logistica eventi

Registro unico nazionale

Servizi informatici

Comunicazione

Privacy

Area legale

Trasparenza e prevenzione della corruzione

DIPARTIMENTI

Dipartimento interni e magistratura

Dipartimento formazione e qualificazione professionale

Dipartimento lavori pubblici

Dipartimento esteri

Dipartimento riforme e politiche per la professione

Dipartimento lavoro, nuove opportunità ed innovazione

Dipartimento cooperazione, solidarietà e protezione civile

Dipartimento agenda urbana e politiche europee

Dipartimento semplificazione

Dipartimento promozione della cultura architettonica e della figura dell'architetto

Dipartimento università tirocini ed esami di stato

Dipartimento ambiente energia e sostenibilità

Dipartimento accesso alla professione, politiche junior e giovani architetti

Dipartimento politiche urbane e territoriali

3. I ruoli all'interno dei settori e dei dipartimenti possono essere assunti ed espletati esclusivamente dal personale inquadrato nell'area C, che assumeranno i loro ruoli in base alle attività individuate con Ordine di Servizio o, in alternativa, con Delibera di Consiglio.

4. Il restante personale delle rimanenti aree, come inquadrato in base alle attività individuate con Ordine di Servizio o, in alternativa, con Delibera di Consiglio, svolgerà i compiti assegnati dagli stessi coordinatori.

5. L'assetto organizzativo delle strutture si conformerà all'esigenza di garantire un'equa ripartizione dei pesi gestionali attribuiti alle articolazioni interne delle medesime, assicurando la coerente e omogenea allocazione dei processi di lavoro, delle linee di attività e delle funzioni, garantendo la coerente allocazione e l'efficiente utilizzo delle risorse umane, economiche, finanziarie e strumentali rispetto ai risultati/prodotti/prestazioni finali.

ART. 3

STRUTTURA DELLA DOTAZIONE ORGANICA

1. La dotazione organica del personale è il documento nel quale è prevista la consistenza del personale dipendente dell'ente, ordinato in base al sistema di classificazione del personale vigente alla data di sua definizione.

2. La dotazione organica è approvata con delibera di Consiglio, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative in relazione alla programmazione delle attività dell'ente.

3. La dotazione organica è costituita dall'elenco dei profili professionali istituiti all'interno dell'ente in base alle esigenze organizzative e, per ognuno di essi, dalla loro consistenza numerica.

ART. 4

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE UMANE

1. La pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche e agli obiettivi che Il Consiglio Nazionale intende perseguire.

2. Il Consiglio Nazionale, con delibera di Consiglio, approva il piano triennale del personale, tenuto conto della programmazione complessiva dell'ente.

3. Il piano triennale del personale definisce il fabbisogno di personale dell'ente per il triennio. Esso deve inoltre contenere l'indicazione qualitativa e quantitativa della distribuzione del personale, con specifico riferimento sia ad obiettivi di qualificazione e

miglioramento dei servizi, sia ad obiettivi di sviluppo e crescita professionale dei dipendenti da attuarsi secondo le disposizioni contrattuali vigenti.

4. Sulla base del piano triennale del personale si provvede ad elaborare il piano annuale del personale secondo le modalità previste dal comma 2. Il piano annuale del personale definisce il fabbisogno di personale per l'anno di riferimento; in esso sono altresì indicate tutte le eventuali variazioni di dotazione organica da apportare nell'anno, previa valutazione dell'adeguatezza quantitativa e qualitativa degli organici effettivi di ogni settore in relazione agli obiettivi del piano esecutivo di gestione, se quest'ultimo ricorrente, e/o secondo le priorità indicate dal Consiglio Nazionale.

5. Il piano triennale di fabbisogno del personale e quello annuale verrà redatto in base ai criteri generali delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani del fabbisogno del personale (in GURI 27.7.2018 n. 173), nelle parti applicabili in considerazione della non assoggettabilità del Consiglio Nazionale a finanza pubblica.

6. L'attuazione dei piani assunzionali, secondo le modalità previste dalla dotazione organica, ovvero il reperimento del personale, avviene, di norma, tramite procedure di selezione pubblica. L'acquisizione del personale può, inoltre avvenire, tramite procedimenti di mobilità esterna o, temporaneamente, con il ricorso all'istituto del comando da altra Amministrazione pubblica, ovvero con altre modalità consentite dalla legge.

7. A tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente si applica il CCNL comparto funzioni centrali, triennio 2016-2018.

ART. 5

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La nomina dei Responsabili dei procedimenti è demandata al dirigente, al funzionario dell'area direttiva o al Responsabile di struttura. In mancanza di nomina, o in assenza di dirigente, al funzionario dell'area direttiva o di Responsabile di struttura, la responsabilità dei procedimenti ricade automaticamente in capo al personale inquadrato nell'area C, responsabile del Settore o del Dipartimento.

2. Responsabile del procedimento amministrativo è, in relazione alle varie e diverse fasi di attuazione dello stesso, il dipendente titolare della funzione del Settore o del Dipartimento assegnato.

3. Al responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui agli artt.4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n.241.

ART.6

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER DIRIGENTI, FUNZIONARI DELL'AREA DIRETTIVA O RESPONSABILI DI STRUTTURA

1. Possono essere stipulati, sulla base di delibera di Consiglio, contratti a tempo determinato di dirigenti, funzionari dell'area direttiva o in qualità di responsabile di struttura.

2. Gli incarichi saranno conferiti, previa delibera di Consiglio, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto, ai sensi dell'art. 2 del medesimo Testo, ed in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis del DL 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, delle peculiarità del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

3. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale del comparto funzioni centrali, può essere integrato, con delibera di Consiglio, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definite in stretta correlazione con il bilancio dell'ente.

4. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo potrà essere destinatario di un incarico nel quale viene definita la provvista di competenze professionali nonché il suo inserimento in una delle unità funzionali organizzative previste nell'ordinamento degli uffici e dei servizi. In caso di assunzione di personale con la qualifica di dirigente, le funzioni gestionali dei responsabili apicali delle unità funzionali organizzative potranno essere attribuite a detto dirigente.

ART. 7

COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'

1. Per obiettivi determinati, il Consiglio Nazionale, in base ai criteri di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 può conferire incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità ad esperti di provata competenza, mediante contratto di diritto privato, predeterminando l'oggetto, la durata ed il compenso della collaborazione.

ART. 8

VIGENZA RIMANENTI DISPOSIZIONI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica il CCNL comparto funzioni centrali, triennio 2016-2018 e la contrattazione integrativa dei dipendenti del Consiglio Nazionale.

dipendenti del Consiglio Nazionale.